



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
93	18/05/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza di Archiviazione della nota di contestazione ARPAC- Dipartimento di Caserta n. 25623 del 02/05/2019, nei confronti del legale rappresentante del comune di Valle di Maddaloni, in qualita' di trasgressore e del comune di valle di Maddaloni, in qualita' di obbligato in solido.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava d'ufficio, in data 21/03/2019, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento depuratore comunale, sito nel Comune di Valle di Maddaloni loc. Fusarelle, redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo n. 24/DFC/2019;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
 - *“Il titolare dello scarico non ha ottemperato alla prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo (A.U.A.) in quanto non ha adottato una procedura di gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comprendente gli interventi da effettuare in caso di interruzione temporanea o malfunzionamento, come prescritto al punto 9 dell' A.U.A. . Per tale violazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 133 comma 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.e i. .”*
- Che, pertanto, con la nota in oggetto, acquisita al prot. Regionale 276435 03/05/2019, l'ARPAC contestava al sig. Buzzo Francesco, in qualità di titolare dello scarico e legale rappresentante del comune di Valle di Maddaloni, la violazione dell'art. 133 co. 3 del Testo unico Ambientale;
- Che, in risposta alla suddetta nota, il Sig. Buzzo, allegava memorie difensive, acquisite al prot. 3380330 del 29/05/2019 e, contestualmente, richiedeva audizione orale;
- Che l'audizione si teneva regolarmente, in data 23/07/2019, prot. 465205 pari data.

RILEVATO

- Che la contestazione ARPAC risulta correttamente notificata;
- Che dalle memorie difensive, le quali si ritengono integralmente riportate, emergeva in particolare:
 - *“Con contratto rep. 17/2017 del 17/10/2017, il comune di Valle di Maddaloni ha appaltato, alla ditta S.i.GE. società impiantistica generale srl, il servizio di gestione conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue urbane in loc Fusarelle. La ditta Sige... ha comunicato (comunicazione allegata alla memorie difensive, n.d.r.)... tutte le interruzioni temporanee sono attualmente accompagnate da procedure e accorgimenti tecnici, da parte dell'attuale Gestore Sige Srl, atti a limitare al minimo i tempi di ripristino del funzionamento e dell'impianto”;*
 - *Il sig. Buzzo, anche in virtù degli esiti del rdp 5447/2019, contestuale al sopralluogo 24/DFC/19, tramite i quali si evinceva che le acque reflue del depuratore rispettassero i parametri della tab. 3 all. V parte III del TUA, chiedeva l'archiviazione della contestazione;*
- Che, in fase di audizione, il sig. Buzzo ribadiva quanto scritto tramite memorie difensive e richiedeva, nuovamente, l'archiviazione della contestazione;
- Che, successivamente, in data 27/09/2019, il comune di Valle di Maddaloni nella persona del Responsabile Area Tecnica, Antonio Del Monaco, trasmetteva, allo scrivente Ufficio, il piano di gestione dell'impianto in caso di interruzioni temporanee o malfunzionamenti adottato dal comune;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 133, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”;*
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul

Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i “*criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.*”;

- Che l’art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell’ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che pur non avendo adottato la procedura prescritta dall’AUA al punto n.9, il comune di Valle di Maddaloni disponeva comunque di un piano di gestione dell’ interruzione temporanea o malfunzionamento, tramite quello predisposto dal gestore del servizio di depurazione, Sige srl;
- Che, pertanto, all’atto pratico, il comune di Valle di Maddaloni non ha cagionato alcun danno ambientale e non ne ha corso il rischio, considerando quanto riportato al punto di cui sopra, né ha commesso un’ infrazione amministrativa degna di nota;
- Che il comune ha, successivamente a breve distanza dal rilevamento ARPAC, predisposto un proprio piano “*di gestione dell’ interruzione temporanea o malfunzionamento*”, così come prescritto dall’AUA.

VISTO

- L’art. 133 comma 3 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 224911 del 02/05/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di disporre l’archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico del sig. Buzzo Francesco, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, quale trasgressore e del Comune di Valle di Maddaloni, quale obbligato in solido, per i motivi illustrati nei punti precedenti.

MODALITA’ DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all’ARPAC-Dipartimento di Caserta, che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

